



*Camera dei Deputati*

*Gruppo Lega - Salvini Premier*

**EMENDAMENTI LEGA – SALVINI PREMIER**

**19.07.2018**

**H.20.00**

**FASCICOLO CONCORDATO**

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art.1**

Al comma 2, le parole: “,nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente sino al 30 settembre 2018”.

1.Disciplinazione transitoria per i contratti a termine

**Motivazione**

La disciplina di cui al D.L. 87/2018, che si applica ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Decreto stesso (14 luglio 2018) ed ai contratti prorogati o rinnovati a partire dalla medesima data, comporta decise problematiche di applicazione nella sua fase iniziale, dato il limitatissimo periodo di adeguamento concesso alle imprese dovuto all'immediata efficacia degli interventi riformatori introdotti tramite lo strumento del Decreto Legge.

L'emendamento proposto, per ovviare a ciò, prevede l'istituzione di un regime transitorio nel quale, salva la durata massima di 24 mesi ed il numero totale di proroghe ammissibili (quattro), le imprese possano rinnovare e prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi senza la necessaria indicazione della causale. In questo caso, quindi, tale ultimo adempimento, diverrebbe definitivamente obbligatorio solo dopo una prima fase “ibrida”, dando, così, modo alle imprese (soprattutto alle PMI) di riparametrare il proprio organico e riorganizzare la propria struttura all'intervenuto mutamento normativo senza le pesanti conseguenze a cui, invece, sono ad oggi esposte (basti ricordare che il superamento del termine massimo di durata del contratto a tempo determinato o il mancato rispetto del numero di proroghe, comportano, per espressa previsione del D.Lgs. 81/2015, la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato).

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art. 1**

Al comma 1, alla lettera a), numero 1), lettera b) dopo le parole “attività ordinaria.” È inserito il seguente periodo: “Per i contratti a termine stipulati dalle Agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione gli incrementi temporanei devono essere giustificati con riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l’Azienda utilizzatrice.”

**3.Causale di ricorso nel contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione**

**Motivazione**

L'attuale formulazione delle “causali” è di impossibile applicazione per le Agenzie in quanto configura due ipotesi che non si realizzano in considerazione dell’attività svolta da questi soggetti (tipizzata dal Legislatore): le Agenzie infatti assumono i propri lavoratori che inviano in missione nell’esercizio della propria attività ordinaria di impresa, per soddisfare una richiesta ed un’esigenza di un altro datore di lavoro (Azienda utilizzatrice).

Le Agenzie non possono quindi giustificare il ricorso al contratto a termine:

- Né ricorrendo alla causale individuata dalla lettera a) (“esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività..”) in quanto l’esigenza temporanea dell’Agenzia è la sua attività ordinaria per la quale è autorizzata, previa la verifica di una serie di stringenti requisiti, dal Ministero del Lavoro;
- Né per la lettera b) (“esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”), in quanto nell’attività ordinaria delle Agenzie non si rinviene nei fatti un’ipotesi di incremento significativo e soprattutto non programmabile, in quanto l’esigenza lavorativa che soddisfa tali requisiti non è propria dell’Agenzia ma dell’utilizzatore.

L’emendamento proposto specifica che per le Agenzie per il lavoro, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta stabilita da norme inderogabili di legge, la causale di assunzione a termine deve essere data dalla richiesta di lavoratori da parte dell’Azienda utilizzatrice e, quindi, “con riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l’Azienda utilizzatrice”.

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art. 1**

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

*c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: "i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e".*

7. Norma lavoratori portuali

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art.2**

Al comma 1, dopo le parole: “con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli”, aggiungere le seguenti: “21 comma 2,”.

3. Esclusione del periodo di intervallo (cd. “stop&go”) nel contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione

**Motivazione**

Il Decreto estende per la prima volta al rapporto di lavoro in somministrazione la disciplina dell’interruzione obbligatoria tra contratti a termine (cd. “stop&go”).

Nella disciplina del rapporto di lavoro a termine la *ratio* di tale limitazione nella successione senza soluzione di continuità di contratti è rinvenibile nell’impedire un uso improprio del lavoro a termine: laddove il fabbisogno della prestazione lavorativa da parte dell’azienda è infatti continuo impone tendenzialmente l’assunzione di una diversa forma contrattuale, il contratto a tempo indeterminato.

Nel rapporto di lavoro in somministrazione il ricorso al lavoro temporaneo anche senza soluzione di continuità tra una missione e l’altra è invece del tutto fisiologico, potendo anche l’Agenzia inviare in missione il lavoratore, con contratti contigui, presso diversi utilizzatori.

Se il limite in parola ha quindi un senso rispetto all’organizzazione dell’azienda che stipula il contratto a termine diretto allo scopo di evitare i sopra richiamati abusi, non si giustifica invece rispetto all’Agenzia per il lavoro, che assume i lavoratori in funzione di un’esigenza e dell’inserimento lavorativo del lavoratore nel contesto aziendale dell'utilizzatore (ovvero come detto anche di più utilizzatori).

Si segnala che l’introduzione dell’obbligo dell’interruzione avrà l’indesiderato effetto di:

- a) ridurre i periodi di attività dei lavoratori (per esempio un lavoratore che termina la missione presso l’utilizzatore A non potrà essere inviato in missione presso l’utilizzatore B dovendo attendere un intervallo di 10 o 20 gg; oppure il lavoratore che sostituisce i dipendenti diretti dell’utilizzatore nel weekend non può essere richiamato per due week end di seguito e così via);
- b) favorire lo “spezzettamento” dei contratti di lavoro, con prevedibile aumento esponenziale delle richieste dell’indennità di disoccupazione (NASPI) per coprire la mancanza di reddito nel periodo in commento;
- c) indurre le imprese a ricorrere, in corrispondenza dello stop e solo per la sua durata, ad altro personale, che accedrebbe però ad un contratto di minima durata, generando un turn over non desiderato da nessuno (aumento del rischio di infortuni, minori opportunità di crescita professionale).

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art.3**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

<<3. Ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto a tempo determinato dei soggetti over 35 anni in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi dovuti all'Inail, per un importo pari a ciascun aumento di cui al comma 2 del presente articolo sostenuto in occasione di ciascun rinnovo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma.>>

Destinazione aumento 0,5 alla stabilizzazione del contratto in favore degli over 35enni. Per gli over 35, c'è diversa formulazione emendamento 5s.

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art. 3**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

<<3. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'art.1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e all'art.1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n.205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo dei contributi previdenziali dovuti.>>

Nessuna perdita dal beneficio dell'esonero contributivo in caso di pagamento in ritardo

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

Art.3

***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***

<<Art.3-bis

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni per l'operatività dei centri per l'impiego)

1.Per il triennio 2019 - 2021, le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.>>

**Relazione**

La norma si propone di potenziare i centri per l'impiego attraverso la destinazione di una quota delle facoltà assunzionali proprie delle Regioni al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego. È necessario un accordo fra Stato e Regioni in quanto la funzione è di competenza regionale. Non vi sono maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica in quanto il rafforzamento degli organici è all'interno dei vincoli dei piani assunzionali vigenti.

**Emendamento AC 924**  
**Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**

**Art.8**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**“Articolo 8 bis)**

**(Credito d'imposta ricerca e sviluppo su Intelligenza Artificiale e attività similari)**

1. Ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, tra le attività di cui al comma 4, lettera c) del citato articolo 3 sono incluse, entro le disponibilità del Fondo, quelle realizzate con lo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, utilizzando tecnologie innovative quali quelle indicate nell'articolo comma 48 della legge 29 dicembre 2017, n. 302 e, in ogni caso, quelle connesse all'utilizzo di tecnologie di *machine learning* e *cognitive computing*, incluse le relative attività di training degli algoritmi e quelle necessarie allo sfruttamento e all'implementazione di tali soluzioni ovvero connesse all'utilizzo di big data e analisi dei dati, incluse le attività indirizzate all'effettuazione di tali analisi.
2. Ai fini dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, i miglioramenti apportati attraverso l'utilizzo delle tecnologie indicate nel comma 1 del presente articolo.

**Motivazione**

teso a garantire la fruizione dei crediti d'imposta R&S anche alle attività di sviluppo degli applicativi che utilizzano intelligenza artificiale/machine learning.

I recenti incentivi in materia di credito d'imposta formazione 4.0 affrontano l'urgenza di sviluppare le conoscenze in nuove tecnologie in materia di big data, analytics, sfruttamento di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, anche cognitivo.

Lo sviluppo delle conoscenze non è però sufficiente a superare il gap tecnologico. Tali tecnologie, infatti, comportano notevoli investimenti ed elevate possibilità di insuccesso prima che riescano a spiegare il proprio potenziale nelle realtà aziendali.

In materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo vi sono notevoli aree di incertezza interpretativa che unitamente alle pesanti potenziali conseguenze sanzionatorie, anche di tipo penale, stanno comprimendo la possibilità dell'incentivo di liberare il suo potenziale.

Ciò posto, il comma 1, chiarisce che sono agevolabili le seguenti attività basate su nuove tecnologie che, in prospettiva, consentiranno l'occupazione di nuove figure professionali (i.e. data scientists):

1. machine learning e cognitive computing, incluse le relative attività di training degli algoritmi e quelle necessarie allo sfruttamento e all'implementazione di tali soluzioni;
2. all'utilizzo di big data e analisi dei dati incluse le attività indirizzate all'effettuazione di tali analisi. Tra le attività agevolabili, quindi rientrerebbero la creazione di sistemi automatici di rilevazione di anomalie o di correlazioni rilevanti tali da sollevare avvisi in modalità proattiva e predittiva. Tra le attività indirizzate allo svolgimento di tali analisi, potrebbero rientrare, a titolo esemplificativo, definizione delle regole di coerenza e completezza dei dati per la fase di acquisizione delle informazioni, implementazione di procedure per intercettare errori di misura e dati anomali (piani di controllo e correzione), analisi di qualità sui dati acquisiti con predisposizione di specifici indicatori, arricchimento dei dati elaborati con dati provenienti da fonti esterne anche di terze parti, elaborazione, cleaning e verifica dell'integrità dei dati utilizzati per l'analisi, applicazione di tecniche di data mining, analisi statistica, machine learning in ottica di analisi approfondita di fenomeni noti definiti in input e di ricerca di fenomeni non noti o valore informativo nascosto;
3. oltre alle seguenti attività già oggetto dell'attuale credito d'imposta formazione 4.0, di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 29 dicembre 2017, n. 302: cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine.

Il comma 2 è teso a chiarire ulteriormente il concetto che, laddove le attività poste in essere si sostanzino nell'utilizzo delle tecnologie individuate al comma 1, non possa parlarsi di modifiche routinarie.

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art.9**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**<<Art.9-bis**

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'art. 1 comma 163 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda " aggiungere le seguenti parole: "mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda".>>

Sblocco i fondi all'editoria locale e salvare 5k di posti di lavoro.

**Emendamento AC 924**  
***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

Art.11

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<11-bis

*(Semplificazione tenuta libri e registri contabili)*

1. Per le società sottoposte a revisione legale dei conti da parte dei soggetti di cui agli articoli 2409-*bis* e 2477 del Codice Civile, non sono soggetti a bollature né a vidimazione i libri e registri per i quali è previsto tale obbligo a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.>>

**Motivazione**

Con la proposta in commento, si prevede, per le società soggette a revisione legale dei conti, l'abrogazione degli obblighi di bollatura e vidimazione di libri e registri, liberando in tal modo le imprese da questi vincoli procedurali.

La disposizione riguarda i libri sociali di cui all'articolo 2412 del Codice Civile e il registro dei premi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri bensì risparmi in termini di riduzione dei tempi e dei costi per le imprese e ***semplificazione degli adempimenti contabili*** come sancito nella parte del ***Contratto per il Governo del cambiamento***, dedicata al Fisco.

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

**Art.12**

Sostituire il comma 1, con il seguente: “All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1quinques è aggiunto il seguente: “1-sexies. Fatto salvo l’opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinques, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

**RELAZIONE**

La norma, in un regime di ordinario di esclusione dell’applicazione dello split payment, per contribuenti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente l’opportunità al cedente o del prestatore di opzionare in sede di sottoscrizione del contratto l’applicazione del regime di split payment. Il regime opzionale consente di introdurre una flessibilità nella gestione e riduce la spesa pubblica.

Richiesta Consulenti del lavoro

**Emendamento AC 924**

***Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***

Art.12

*Dopo l'articolo, inseguire il seguente:*

<<Art.12-bis

1. Al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate erariali derivanti dal relativo gettito d'IVA, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti:

- a) l'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato;
- b) all'articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole "a distanza" è inserita la parola "transfrontaliera";
- c) all'articolo 21, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, il comma 12 è abrogato.

2. Conseguentemente:

- a) all'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, le parole "Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni" sono soppresse;
- b) all'articolo 50-bis, lett. a, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "in difetto di autorizzazione o" sono soppresse.

3. La vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,85 milioni di euro per l'anno 2018 e di 7,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1.

5. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.

6. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle norme.>>

Sigarette elettroniche. No pregresso, solo riduzione accisa.

**Emendamento AC 924**  
**Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità  
dei lavoratori e delle imprese**

Art.12

*Dopo l'articolo, inseguire il seguente:*

<<Art.12-bis  
(Accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigore  
dell'art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995)

1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigore dell'art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore al 95-98% e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinate in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali nonché di quelli forniti dal debitore di imposta nel corso del procedimento. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
2. I debitori di imposta presentano entro il 31 dicembre 2018 domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente articolo 3 esclusivamente in via telematica mediante il modello che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approva entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il procedimento di definizione in adesione, la cui competenza è attribuita alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si conclude, entro 120 giorni dalla presentazione del modello, con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve indicare l'ammontare dei prodotti immessi in consumo ed assoggettati alle imposte di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle imposte e degli interessi, nonché prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'art. 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di sei rate determina la risoluzione del medesimo.
3. La presentazione della domanda di cui all'articolo 3 sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al medesimo articolo, nonché quelli per l'impugnazione di sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di detti provvedimenti. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 4. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.AA
4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle norme

Sigarette elettroniche pregresso